ACCOGLIENZA E INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI

Tutela dei minori stranieri

QUADRO NORMATIVO

• Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, art 2 (ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella Dichiarazione, senza distinzione alcuna...)

• Costituzione Italiana art.34 (La scuola è aperta a tutti)

• Convenzione dei Diritti del Fanciullo New York 20 novembre 1989, art.2 (principio di non discriminazione)

• Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, Legge n.176 27 maggio 1991

• Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno)

• Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000, art 14 (ogni individuo ha diritto all’istruzione)

• Legge sull’immigrazione n.40 del 6 marzo 1998 e il Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 98 tutelano il diritto di accesso a scuola del minore straniero (interventi in favore dell’accoglienza e dell’integrazione degli immigrati)

• Legge n.189 del 30 luglio 2002, conferma le procedure di accesso a scuola del minore straniero favorendone l’accoglienza e l’integrazione

• DPR 275/99 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche prevede soluzioni di flessibilità adattate ai singoli contesti scolastici

• DPR n.394 del 31 agosto 1999, reca norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

• Legge n.53 del 28 marzo 2003 introduce la personalizzazione dei piani di studio per percorsi educativi adeguati ai singoli studenti

• Documento di indirizzo “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri” del 23 ottobre 2007, (a cura dell’Osservatorio Nazionale del Ministero della Pubblica Istruzione del dicembre 2006), definisce i principi e le azioni fondamentali di un possibile modello italiano.

• DPR n.122 del 22 giugno 2009, regolamento recante il coordinamento delle norme per la valutazione degli studenti

• Circ. Ministeriale n. 24 del 1 marzo 2006 definisce le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”

• Circolare Ministeriale n. 4233 del 19 febbraio 2014, nuove “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”.

La scuola si propone di:

- favorire l’inserimento di alunni non italofoni nel contesto scolastico, individuando modalità nel rispetto delle singole situazioni

- garantire il successo scolastico e formativo e prevenire eventuali dispersioni e/o abbandoni

- favorire le relazioni e la comunicazione con le famiglie

- favorire un clima di accoglienza scolastica e sociale

- proporre modalità di intervento per l’apprendimento della lingua italiana

- proporre percorsi orientativi

- promuovere l’Educazione alla Cittadinanza italiana, attiva e responsabile.

Sono previsti quattro momenti:

- Amministrativo-burocratico (l’iscrizione)

- Comunicativo-Relazionale (fase della conoscenza)

-Educativo-didattico(assegnazione della classe, accoglienza, insegnamento/apprendimento dell’italiano L2, educazione interculturale)

- Sociale (rapporti con il territorio)

***La valutazione***

I minori con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, secondo il DPR 394/1999, art.45. Questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla valutazione scolastica DPR n.122/2009, art. 1 (finalità e caratteri della valutazione). L’art. 4 del DPR n.275/99 relativo all’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le

modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo che esse operino nel “rispetto delle norme nazionali”. Pertanto gli studenti stranieri hanno diritto:

- ad una valutazione periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base di criteri definiti dal Collegio Docenti

- all’assegnazione del voto espresso in decimi per tutte le discipline di studio e per il comportamento

- attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme se lo studente è affetto da disabilità certificata (Lg. 104/2012) o da disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della Lg.170/2010 o in presenza di altre difficoltà ricomprese nella Direttiva sui BES emanata il 27 dicembre 2012.

- rilascio della certificazione delle competenze acquisite al termine della scuola primaria, secondaria di primo grado e dell'obbligo di istruzione;

La valutazione degli studenti stranieri pone diverse questioni circa le modalità di valutazione e certificazione, ma anche la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti. E’ prioritario che la scuola favorisca con specifiche strategie, percorsi personalizzati, con possibili adattamento dei programmi, garantendo una valutazione per studenti non italiani che tenga conto della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilitò e competenze acquisite.

La direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sui Bisogni Educativi Speciali e le successive norme di chiarimento rafforzano il ruolo e le responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni non italofoni, anche attraverso strumenti di lavoro in itinere che documentino alle famiglie le strategie di intervento personalizzato programmate. Questi interventi didattici dovranno risultare tuttavia di natura transitoria e solo in via eccezionale si dovrà ricorrere a ***piani didattici personalizzati*** (NotaMinisteriale 22 novembre 2013). Il riferimento in questo caso è agli alunni neo-arrivati ultra tredicenni, provenienti da paesi di lingua non latina. Non deve tuttavia costituire un elemento discriminante la provenienza da altri Paesi e la mancanza della cittadinanza italiana. Occorre inoltre tener conto dell’opportunità di prevedere una valutazione per gli studenti stranieri modulata in modo specifico senza abbassare gli obiettivi richiesti, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione stessa.

 ***Il PDP per alunni stranieri***

*(svantaggio linguistico)*

Il PDP è previsto dalla normativa vigente sui BES:

 ● Direttiva Ministeriale “*Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e* *organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica* “ del 27/12/2012.

 ● Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013

o Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti.

*Roma, 22 novembre 2013. Prot. n. 2563*

● Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale

per l’inclusione scolastica: concetti chiave e orientamenti per l’azione. Dicembre 2013

● Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri. Febbraio 2014

e può essere compilato nel caso in cui un alunno straniero, in situazione temporanea di svantaggio linguistico, non sia in grado di seguire il percorso didattico comune alla classe.

I criteri che il consiglio di classe utilizzerà per stabilire la necessità di un PDP sono i seguenti:

- informazioni raccolte sulla situazione personale e scolastica dell’alunno;

- risultati del test linguistico o prove di materia che accertano le competenze in ingresso;

- livello di scolarizzazione dell’alunno;

- durata della permanenza in Italia / arrivo in Italia;

- lingua di origine.

Sulla base del PDP verrà espressa una valutazione in sede di scrutinio; esso può essere eventualmente riformulato l’anno successivo sulla base dei progressi linguistici compiuti dall’allievo.

Nella valutazione degli alunni stranieri è necessario considerare la situazione di svantaggio linguistico e rispettare i tempi di apprendimento dell’italiano come L2, prospettando il raggiungimento degli obiettivi in termini che possono non essere a breve termine.

L’acquisizione della lingua adeguata allo studio è un traguardo alto, che va perseguito con costanza e determinazione, ma è valutabile, soprattutto, nei progressi conseguiti rispetto ai livelli di partenza, nella progressiva acquisizione di un metodo di studio, nell’impegno e nella partecipazione costante ai corsi L2.

Per facilitare il lavoro dei docenti che dovranno elaborarlo, la referente stranieri e i docenti L2 saranno a disposizione dei coordinatori di classe, i quali chiederanno ai docenti delle diverse aree disciplinari di definire i nuclei tematici, le misure dispensative e compensative adottabili per lo studente.

Il consiglio di classe, potrà, anche, elaborare un percorso personalizzato che preveda la temporanea sostituzione di alcune discipline, che presuppongono una specifica competenza linguistica, con attività di alfabetizzazione e/o consolidamento linguistico. Ne consegue che le discipline sostituite non verranno valutate per tutta la durata del percorso personalizzato.

Quando l’alunno raggiungerà il livello adeguato (B1) si procederà alla progressiva integrazione dei nuclei tematici di tali discipline. Per fare ciò, è necessaria la maggior collaborazione possibile tra il docente di L2 e il consiglio di classe così da permettere la corretta valutazione dello studente, sia in itinere, sia al termine dell’anno. A tal fine, una volta deliberato e redatto, il PDP rimarrà a disposizione del consiglio di classe e andrà consegnato (in copia cartacea e formato elettronico) alla segreteria da inserire nel fascicolo personale dell’alunno.

***Gli esami***

La normativa non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati. E’ importante che nella relazione di presentazione della classe all’esame di Stato vi sia un’adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.

***L’insegnamento dell’italiano come seconda lingua***

Diversi sono i tempi richiesti per l’apprendimento dell’italiano L2 per la comunicazione di base da quelli richiesti per l’apprendimento dell’italiano lingua veicolare di studio per apprendere i contenuti disciplinari. Il primo percorso richiede alcuni mesi, il secondo è un percorso che richiede molto più tempo, il cammino è lungo e deve coinvolgere tutti i docenti della classe.

**Ogni docente** deve assumere il ruolo di “**facilitatore di apprendimento**” per il proprio ambito disciplinare e prevedere per un tempo lungo attenzioni mirate a forme molteplici di facilitazioni che sostengano l’apprendimento dell’italiano settoriale, astratto, riferito a saperi e concetti disciplinari. L’acquisizione di un italiano “concreto” e contestualizzato per comunicare nel “qui e ora” è facilitato da situazioni di apprendimento misto ed eterogeneo: gli alunni stranieri imparano infatti a scuola e fuori dalla scuola negli scambi quotidiani con i pari. Per apprendere l’italiano L2 per comunicare, i pari italofoni sono la vera occasione linguistica e il modello d’uso al quale riferirsi.

ATTIVITA’ PER ALUNNI NEO-ARRIVATI

Per rispondere ai bisogni linguistici degli alunni stranieri non italofoni l'esperienza consolidata ci dice che sono necessari tempi, strumenti, risorse di qualità. In particolare, nella prima fase, un intervento efficace dovrebbe prevedere circa 8-10 ore settimanali dedicate all'italiano L2 (circa 2 ore al giorno) per una durata di 3-4 mesi. I moduli intensivi iniziali possono raggruppare gli alunni non italofoni di classi diverse e possono essere organizzati grazie alla collaborazione con gli enti locali e con progetti mirati.

Dunque, per imparare rapidamente la lingua italiana l'alunno straniero deve anzitutto essere inserito nella classe di appartenenza. Ma lo strumento essenziale per realizzare una partecipazione attiva è costituito dai laboratori linguistici che restano l'anello decisivo di tutto il sistema dell'integrazione. L'esperienza ci dice che i "corsi di lingua" si rivelano spesso poco efficaci, a causa della scarsità delle ore previste e anche per l'impostazione didattica che tende a replicare la struttura della classe anziché fornire un intenso e ricco repertorio laboratoriale di attività linguistica. Tali laboratori possono anche essere collocati entro moduli di apprendimento da ricavare all'interno della scuola stessa, grazie all'apertura di un "tempo dedicato" entro le prospettive di apertura pomeridiana o nel corso delle mattine. L'esperienza mostra inoltre che è da privilegiare un insegnamento mirato per piccoli gruppi.

Gli obiettivi di questa prima fase sono:

* la capacità di ascolto e produzione orale;
* l'acquisizione delle strutture linguistiche di base;
* la capacità tecnica di letto/scrittura.

Il modello prevalente in Europa di insegnamento delle seconde lingue agli alunni alloglotti, e considerato positivo ed efficace (Eurydice, 2004 e 2009) è quello integrale. Gli alunni acquisiscono la lingua per comunicare in maniera più rapida ed efficace soprattutto nelle interazioni quotidiane con i pari. Inoltre, una parte degli alunni stranieri, coloro che provengono da una adeguata scolarizzazione nel Paese d'origine, riesce abbastanza precocemente a seguire alcuni contenuti del curricolo comune e ambiti disciplinari (ad es: matematica , geografia ...) se questi vengono proposti anche attraverso supporti non verbali. Anzi, alcuni alunni possono aver acquisito in determinate discipline competenze e conoscenze pari o superiori rispetto al livello della classe.

Per la definizione dei livelli, degli obiettivi e della programmazione è importante far riferimento al Quadro

Comune Europeo per le lingue che dà indicazioni utili per la conoscenza degli allievi, la rilevanza dei bisogni, la programmazione delle attività, la valutazione (Consiglio d’Europa 2002).

***Le fasi dell’apprendimento***

Solitamente gli alunni stranieri inseriti nella scuola attraversano **tre diverse fasi:**

 ***La fase iniziale dell’apprendimento dell’italiano L2 per comunicare***.

 Questa fase corrisponde all’acquisizione dei livelli A1 e A2 dell’italiano. E’ il livello che deve prevedere un intervento specifico (laboratorio di italiano) con questi obiettivi:

- Sviluppo delle capacità di ascolto e comprensione dei messaggi orali

- Acquisizione del lessico fondamentale della lingua italiana (le circa 2000 parole più usate)

- Acquisizione e riflessione sulle strutture grammaticali di base

- Consolidamento delle capacità tecniche di lettura/scrittura in L2

 ***La fase “ponte” di accesso all’italiano dello studio****:* è la fase più complessa e delicata in cui è previsto il consolidamento degli strumenti e dei materiali didattici, affinando le modalità di intervento di tipo linguistico. Gli obiettivi sono:

-Rinforzare e sostenere l’apprendimento della L2 come lingua di contatto

- Fornire competenze cognitive e metacognitive efficaci per poter partecipare all’apprendimento comune.

Lo studente straniero impara l’italiano per studiare ma al tempo stesso impara studiando. I docenti diventano i facilitatori di questo percorso, sostenuto da glossari plurilinguistici, testi e strumenti multimediali semplificati.

 ***La fase degli apprendimenti comuni****:* l’italiano L2 resta in questa fase sullo sfondo e fornisce ai docenti di classe chiavi interpretative per cogliere le difficoltà che possono permanere e per intervenire su di esse. Le modalità di mediazione didattica e di facilitazione messe in atto per tutta la classe e per gestire la sua irriducibile eterogeneità possono essere in gran parte efficaci anche per gli alunni stranieri.

***Valorizzare la diversità linguistica***

"Una pluralità di lingue e culture è entrata nella scuola italiana " così si legge nella Indicazione nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.

In questi anni, nelle nostre scuole, si sono diffuse alcune consapevolezze e attenzioni che vanno consolidate. Tra queste: l'importanza di conoscere la situazione linguistica degli alunni; la visibilità che deve essere data alle lingue d'origine degli alunni negli spazi della scuola (indicazioni, avvisi, orari, messaggi plurilingui); la valorizzazione, quando è possibile, della diversità linguistica, attraverso momenti di narrazione, disponibilità di testi e libri bilingui, proposte laboratoriali di scrittura, confronto tra gli alunni su "come si dice", "come si scrive", ecc.

Il documento “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli studenti stranieri” del 2014, a fronte del riconoscimento e della valorizzazione delle situazioni di bilinguismo, indica alcune modalità di riconoscimento della diversità linguistica, che suggeriscono ulteriori interventi che possono essere messi in pratica:

Segni d'accoglienza

Per rendere più vicina la scuola di inserimento e dare un messaggio di attenzione e visibilità linguistica, oltre agli opuscoli informativi e ai messaggi anche multimediali in varie lingue, rivolti ai genitori stranieri, vengono spesso realizzati e utilizzati nelle scuole cartelloni, opuscoli, libretti e segni plurilingui di accoglienza e di "benvenuto".

Per rilevare competenze e capacità

Per conoscere l'alunno straniero neo-inserito, rilevandone anche le capacità in L1, si possono utilizzare i questionari plurilingui e le "schede d'ingresso" in versione bilingue che si propongono di cogliere capacità logico-matematiche e di comprensione di un testo proposti nella lingua materna dell'alunno.

Storie bilingui

Attraverso la diffusione di fiabe del mondo in versione bilingue o plurilingue, si possono far conoscere a tutti gli alunni esempi di un patrimonio narrativo ampio e intrecciato; presentare alla classe lingue, scritture a alfabeti differenti; facilitare la comprensione del testo in italiano da parte dell'alunno straniero, dal momento che può contare su una prima lettura nella sua lingua d'origine.

Parole per studiare

Uno dei modi per facilitare la comprensione di un contenuto di studio, può essere, nella fase iniziale anche quello di proporre una breve lista di termini chiave o un piccolo glossario bilingue inerente il tema.

Lo scambio tra le lingue

All'interno di temi trattati nel curricolo comune si può trovare il modo durante l'anno di presentare la ricchezza e la varietà delle lingue in modi diversi: facendo un cenno ai prestiti linguistici che intercorrono da sempre tra una lingua e l'altra (moltissimi sono, ad esempio, i prestiti dall'arabo all'italiano); proponendo di scoprire come si nomina uno stesso oggetto o come si declina un nome proprio in lingue differenti.

L'insegnamento delle lingue anche non comunitarie

In molte scuole sono realizzati, in orario extrascolastico, corsi di insegnamento delle lingue diffuse fra gli allievi (arabo, cinese, russo, giapponese...) che sono aperti agli alunni madrelingua e agli alunni italiani.